SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA —

N. 1436

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GREGORELLI, BETTONI BRANDANI, DIONISI, PIETRA LENZI, MODOLO, PETRUCCI, DIANA, DEGAUDENZ, ZANOLETTI, LAVAGNINI, CASTELLANI, BEDIN, DOPPIO, FERRARI Francesco, BORGIA, DELFINO e PEPE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º MARZO 1995

Norme per promuovere le condizioni di vita e di lavoro dei girovaghi italiani

Onorevoli Senatori. – Nel nostro Paese esistono migliaia di cittadini che svolgono la loro vita ed il loro lavoro in condizioni del tutto particolari: si tratta dei girovaghi, di professione ambulanti, i quali, secondo le stime della Unione Girovaghi Italiani, l'organizzazione sociale che raccoglie le maggiori adesioni e quindi ha la maggiore rappresentatività, risulterebbero essere pari ad 85 mila persone.

Si tratta di cittadini italiani a tutti gli effetti, con una residenza regolare in un comune della Repubblica, ma che da secoli svolgono un'attività del tutto particolare quella del girovago ambulante - che li porta a vivere ed operare per la maggior parte del loro tempo fuori e lontano dal luogo di residenza. La vita di queste persone è fatta da un continuo spostarsi da un paese all'altro dove vendono le poche cose che possono portare con sè; talvolta si fermano in una piazza nei periodi festivi per installare una piccola giostra o qualche altra struttura di svago; altre volte tornano indietro per rifornirsi delle cose da vendere per poi ripartire per percorsi brevi o lunghi, a seconda dei casi. Il più delle volte si muovono secondo i cicli stagionali, restando fermi nei luoghi di residenza durante i periodi freddi e riprendendo il cammino non appena migliora la stagione. La famiglia li attende a lungo, in un luogo che può essere anche molto lontano, oppure li segue con comprensibili disagi in questa vita difficile. Questo è il girovago ambulante, che ha senz'altro una sua filosofia ed uno stile di vita anche pieni di fascino, per il richiamo alla libertà dei comportamenti, ma che ha pure delle precise, stringenti necessità. Spesso, parlando con loro, emerge con chiarezza che questa scelta di vita è stata imposta dalle necessità, dal bisogno economico, da condizioni miserevoli, da scarsa cultura e formazione scolastica.

Il girovago ambulante, per quanto si sposti anch'esso di continuo per il sostentamento proprio e della propria famiglia, non è un nomade, di razza rom o sinti che sia, nomadi per i quali sono state presentate numerose proposte di legge nel Parlamento nazionale, numerose risoluzioni negli organi della Comunità europea e sono stati assunti numerosi provvedimenti da regioni ed enti locali. I girovaghi sono cittadini italiani a tutti gli effetti, di ceppo etnico, cultura, lingua, educazione, tradizioni italiane, come ogni altro cittadino della Repubblica. Chiarito questo aspetto, ve n'è un altro, altrettanto importante, da chiarire. Dal punto di vista professionale il girovago è una figura diversa dal venditore ambulante, poichè diverse sono la sua potenzialità economica, le strutture di cui si avvale, il tipo di rapporti professionali e sociali. Il girovago vende le poche cose che porta con sè, il più delle volte muovendosi a piedi, di casa in casa. Non ricorre a motofurgoni, ai banchi, come fa il venditore ambulante: non segue il ciclo delle fiere paesane e di quartiere che richiedono una mobilità di parecchi chilometri, da un giorno all'altro. Ha pochissimi oggetti da vendere, strutture minime da collocare in modo fisso. Diversamente dal venditore ambulante, il girovago non ha una patente, non ha un sindacato, anche se negli ultimi tempi l'Unione Girovaghi Italiani ha stabilito proficui rapporti con il sindacato della CISL per avviare un'azione sociale che migliori le condizioni di vita di guesti cittadini. Come è minima la sua potenzialità economica, così è ridotto al minimo anche il suo movimento finanziario, che garantisce quasi sempre un sostentamento essenziale e niente di più. Anche i periodi ed i tempi di lavoro sono diversi: cadenzati e regolari quelli dell'ambulante, più provvisori e mutevoli quelli del girovago.

Al fine di favorire un miglioramento delle condizioni di vita di queste migliaia di cittadini italiani, un'entità davvero notevole se si guardano le statistiche, è necessario che intervenga il legislatore, adottando provvedimenti che impegnino lo Stato su alcuni aspetti essenziali della vita del girovago. Tale impegno, del resto, è coerente con la promozione sociale che, oltre ad essere un aspetto essenziale della nostra legge fondamentale, la Costituzione della Repubblica, viene messa in pratica con una serie notevolissima di strutture e di provvedimenti nazionali e locali. È in questo quadro di politiche e di azioni che dobbiamo inserire l'attuale proposta, colmando così una grave lacuna nel funzionamento del nostro Stato sociale.

Con il presente disegno di legge vogliamo innanzitutto definire questo gruppo sociale e di lavoro che finora è stato completamente abbandonato a se stesso; a ciò deve servire un apposito registro nazionale previsto dall'articolo 1. L'iscrizione in tale registro diventa, quindi, una condizione per accedere ai benefici previsti in altri articoli della legge e ad altre provvidenze che lo Stato dovrebbe adottare per questo gruppo sociale di cittadini italiani. Successivamente, negli articoli 2, 3, 4, sono previste alcune misure che dovrebbero migliorare l'educazione, l'istruzione, la formazione culturale dei girovaghi e delle loro famiglie. Non vi è dubbio, ad esempio, che la scarsa istruzione scolastica, così diffusa fra i girovaghi, come l'altrettanto diffuso analfabetismo, sono la causa di notevolissime difficoltà di vita e di lavoro, rendono problematico l'inserimento sociale, mantengono e col tempo accentuano la distanza fra il girovago e lo Stato. Il tradizionale individualismo, le pesanti condizioni di solitudine in cui opera e vive assumono connotati deleteri proprio perchè non mitigati da una istruzione e da una cultura sufficientemente elaborata, quale può derivare in ogni caso dalla frequentazione scolastica. Nella sostanza, assai spesso la volontà di miglioramento delle proprie condizioni di vita e di lavoro viene frustrata proprio dall'analfabetismo e dall'insufficiente livello di istruzione, condizione che finisce col determinare quasi un ostacolo insormontabile ad un proficuo inserimento del girovago nelle comunità che avvicina.

Nella proposta di legge si definisce un preciso impegno dello Stato al fine di migliorare le condizioni culturali e di istruzione dei girovaghi, prefigurando un tipo di istruzione e delle condizioni di accesso alla scuola del tutto particolari, adatte alle loro condizioni di vita.

Nell'articolo 5 si cerca invece di risolvere un altro grave problema che assilla il girovago ambulante: l'iscrizione nel registro dei venditori previsto dalla legge 19 maggio 1976, n. 398. Attualmente i girovaghi non riescono ad avere alcuna licenza per vendere le loro poche cose perchè non hanno un livello di istruzione adeguato nè, come risulta nella stragrande maggioranza dei casi, hanno adempiuto all'obbligo scolastico previsto dalla legge. In tal modo è preclusa ogni possibilità di regolarizzare la loro posizione di venditori ambulanti del tutto particolari, come invece sarebbe nei desideri e nelle esigenze obbiettive della maggioranza di essi. Per tale ragione la proposta di legge, mentre, da un lato, agli articoli precedenti, cerca di creare le condizioni generali per migliorare il livello di istruzione e di cultura fino a consentire di ottemperare all'obbligo scolastico, dall'altro, nell'articolo di cui stiamo parlando adesso, prevede un provvedimento a sanatoria, con carattere temporaneo e limitato, che consenta intanto agli attuali girovaghi di regolarizzare la loro posizione in ordine alla attività di vendita. Si tratta di una misura eccezionale e temporanea, utile a regolarizzare le posizioni attualmente scoperte, con l'individuazione di un periodo entro il quale dovranno essere presentate le domande alle Camere di commercio e dovrà essere costituito il primo Registro nazionale. L'ostacolo principale da superare, in via eccezionale, è che allo stato attuale la mancata acquisizione del titolo scolastico impedisce obbiettivamente ai girovaghi di sostenere gli esami per l'iscrizione nel registro degli ambulanti; occorreranno tuttavia degli anni e un sistema scolastico organizzato in modo parti-

colare per i girovaghi, prima che questi siano nelle condizioni di poter rispettare anch'essi gli obblighi scolastici previsti dalla legge. Ecco perchè nel presente disegno di legge si individua un periodo transitorio entro il quale, una volta che siano

adattati alle esigenze dei girovaghi i moduli scolastici, essi siano messi nelle condizioni di ottemperare all'obbligo scolastico, acquisire la licenza di vendita e regolarizzare, ufficializzandola, la propria situazione di lavero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Registro nazionale dei girovaghi. La Presidenza dispone altresì il censimento dei girovaghi stessi.
- 2. Il Ministro dell'interno, con apposito decreto, stabilisce le modalità del censimento dei girovaghi italiani, le modalità di iscrizione nel Registro nazionale, i criteri per l'individuazione dei girovaghi, tenendo conto delle particolari condizioni di vita, di domicilio, di lavoro. Nel decreto ministeriale è fatto comunque obbligo ai girovaghi di indicare la residenza ufficiale, i periodi di tempo trascorsi in comuni diversi da quelli ove è ubicata la residenza, le fonti di sostentamento e la loro entità, al fine di eliminare ogni elemento di possibile confusione con il gruppo sociale dei nomadi o con la categoria professionale dei venditori ambulanti già registrati presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
- 3. Nel decreto ministeriale di cui al comma 2 sono precisate le modalità per l'aggiornamento del Registro nazionale dei girovaghi, le forme di collaborazione con le organizzazioni sindacali e sociali più rappresentative in tale ambito sia per la organizzazione del censimento sia per il suo aggiornamento, le condizioni per la costituzione dei registri provinciali presso le competenti prefetture, le modalità per la collaborazione, a livello provinciale, fra gli organi dello Stato e le categorie sindacali e sociali più rappresentative.

Art. 2.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, predispone appositi corsi di formazione scolastica per i girova-

ghi e le loro famiglie che risultano iscritti nel Registro nazionale.

- 2. I corsi, organizzati in modo da rispettare le condizioni di vita dei girovaghi, hanno la funzione di consentire agli stessi di superare le condizioni di analfabetismo, ove esistano, di avvicinarsi alla struttura e alla formazione scolastica, di ottemperare all'obbligo scolastico.
- 3. Una speciale commissione nazionale, istituita presso il Ministero della pubblica istruzione e composta da rappresentanti dello Stato, dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, dai rappresentanti delle organizzazioni sociali e sindacali maggiormente rappresentative in tale ambito:
- a) precisa gli indirizzi generali dei corsi di formazione scolastica di cui al presente articolo, la loro articolazione in corsi propedeutici alla scolarizzazione ed in corsi scolastici normali aperti a forme particolari, saltuarie, di partecipazione;
- b) definisce i criteri in base ai quali il girovago, durante l'anno scolastico, può richiedere la frequenza a scuole e corsi dello stesso ordine situate in località diverse, anche in deroga alle normative vigenti;
- c) definisce i criteri affinchè i docenti ed i consigli di circolo scolastico e di istituto possano comunque addivenire ad una congrua valutazione complessiva dell'allievo al termine del periodo di formazione e dei corsi, per quanto siano stati frequentati in località e situazioni diverse. La valutazione dell'allievo può essere fatta dal corpo docente, in deroga alle vigenti disposizioni, anche in periodi dell'anno diversi da quelli normali.

Art. 3.

1. I consigli di circolo scolastico e di istituto, in collaborazione con gli enti locali e le loro strutture socio-sanitarie, nonchè con le organizzazioni sociali e sindacali maggiormente rappresentative in tale ambito e con le organizzazioni del volontariato, predispongono, per quanto di loro competenza, sulla base delle proposte dei rispet-

- 7 -

tivi collegi dei docenti, un piano annuale finalizzato alla integrazione nelle istituzioni scolastiche ordinarie dei bambini dei girovaghi. Tale piano prevede un corso propedeutico alla scolarizzazione di durata non inferiore alle dodici ore e non superiore alle trenta ore settimanali, da organizzarsi in luogo concordato con i rappresentanti dei genitori. La durata di tali corsi non può essere inferiore a tre mesi. La data di inizio e di conclusione di tali corsi è definita dal consiglio di circolo, sentiti i rappresentanti delle famiglie interessate in relazione alle loro esigenze. I corsi propedeutici alla scolarizzazione sono istituiti indipendentemente dal numero dei richiedenti.

2. I consigli di circolo scolastico e di istituto predispongono altresì speciali corsi di educazione scolastica per i girovaghi adulti, con le stesse modalità di cui al comma 1. Tali corsi hanno lo scopo di un miglioramento di livello culturale generale e di acquisizione degli elementi necessari a migliorare il livello della professionalità nel lavoro.

Art. 4.

1. I prefetti, presso cui sono depositati gli elenchi provinciali del Registro dei girovaghi, verificano periodicamente con le autorità scolastiche, le regioni e gli enti locali, le organizzazioni sindacali e sociali maggiormente rappresentative in tale ambito e con le organizzazioni del volontariato, i risultati dell'impegno svolto a favore dei girovaghi sia in termini di miglioramento delle condizioni culturali e di formazione scolastica sia delle condizioni sociali ed economiche generali. Dei risultati di tale azione collettiva è data periodicamente notizia alle competenti autorità nazionali.

Art. 5.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, dispone la formazione di un Elenco provvisorio dei girovaghi di professione ambu-

lanti itineranti che integra la speciale sezione per l'ambulantato, di cui all'articolo 2 della legge 19 maggio 1976, n. 398, del registro degli esercenti il commercio, istituito con la legge 11 giugno 1971, n. 426, la cui iscrizione è regolata dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della medesima legge n. 426 del 1971.

- 2. Nell'Elenco provvisorio, da costituirsi presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono iscriversi i girovaghi di professione ambulante itinerante che ne facciano richiesta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, allegando i certificati di cittadinanza e di residenza.
- 3. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 dispone altresì i termini complessivi per l'inserimento nell'Elenco provvisorio, per il rilascio, in deroga alle disposizioni vigenti, di uno speciale permesso che consenta la vendita itinerante entro condizioni precise, le autorizzazioni alla vendita itinerante di precise categorie merceologiche.
- 4. Una speciale commissione istituita presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e costituita, oltre che da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali e dai rappresentanti delle organizzazioni sociali e sindacali maggiormente rappresentative in tale ambito, valuta le domande presentate e le accoglie per l'inserimento nell'Elenco provvisorio. Nel caso che tali domande siano respinte, la commissione deve motivare la propria decisione, inviandone notizia al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a cui il presentatore della domanda può fare ricorso ed al quale spetta la decisione definitiva sull'inserimento o meno nell'Elenco.
- 5. Dalla data di istituzione del Registro nazionale di cui all'articolo 1, l'iscrizione in tale Registro è condizione essenziale per mantenere l'iscrizione nell'Elenco provvisorio.
- 6. L'Elenco provvisorio, sottoposto annualmente a verifica, ha durata decennale.
- 7. Al termine del periodo di validità dell'Elenco provvisorio, i girovaghi di professione ambulanti itineranti sono sottopo-

sti all'obbligo di iscrizione nella speciale sezione per l'ambulantato del registro degli esercenti il commercio, ai sensi delle citate leggi 11 giugno 1971, n. 426, e 19 maggio 1976, n. 398.

Art. 6.

1. I decreti previsti dagli articoli 1, 2 e 5 sono emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.